

LXXXVI^a TORNATA

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 1930 - Anno IX

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commissari (Dimissioni del senatore Morrone da membro della Commissione di finanza) Pag.	3108
Congedi	3108
Disegni di legge:	
(Annuncio di presentazione)	3109
(Approvazione):	
« Modificazione degli articoli 237, 239 e 244 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione, per quanto concerne l'ordinamento scolastico della città di Fiume » (572)	3113
« Esonero dell'Amministrazione postale-telegrafica dall'obbligo dell'assicurazione contro le malattie del personale delle nuove provincie » (582)	3114
« Cessione gratuita alla Diocesi di Fiume del Fabbricato Ex Scuola di S. Vito e del terreno annesso » (614)	3114
« Trattamento di ausiliaria per gli ufficiali dei gradi di capitano di vascello, ammiragli e gradi corrispondenti collocati in tale posizione direttamente dal servizio permanente effettivo » (649)	3119
« Costituzione della Commissione d'inchiesta presso i tribunali militari marittimi » (650)	3121
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1331, concernente l'esecuzione del Protocollo complementare alla Convenzione addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Cecoslovacchia firmata a Roma il 1° marzo 1924, Protocollo stipulato a Roma, con annesso scambio di note, il 4 agosto 1930 » (604)	3122
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1028, che stabilisce un trattamento di favore per i residui degli olii minerali destinati alla miscelazione dei bitumi naturali » (606)	3123
« Conversione in legge del Regio decreto-	

legge 7 luglio 1930, n. 922, che esclude dal beneficio della franchigia doganale gli autoveicoli, i motocicli, i velocipedi e loro parti, introdotti nella zona franca del Carnaro » (617)	3123
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1268, recante provvedimenti in favore delle località danneggiate dal ciclone del 24 luglio 1930 nelle provincie di Treviso e del Friuli » (619)	3123
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1421, concernente la istituzione di una Cattedra di trasmissioni e misure telegrafiche e telefoniche presso la Regia scuola di ingegneria di Roma » (622)	3124
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 agosto 1930, n. 1350, recante disposizioni per la riparazione dei danni causati da alluvioni, piene e frane nelle provincie di Piacenza, Macerata, Bari, Foggia, Pescara e Firenze » (635)	3124
« Conversione in legge dei Regi decreti-legge 30 ottobre 1930, n. 1417, e 13 novembre 1930, n. 1470, concernenti variazioni di bilancio e convalidazione dei Regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1449 e 13 novembre 1930, n. 1469, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31 » (651)	3124
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1151, che autorizza la spesa di lire 103.000.000 per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti » (668)	3125
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1930, n. 1416, che autorizza spese per opere pubbliche straordinarie » (669)	3125
(Discussione):	
« Approvazione della convenzione per l'assetto edilizio della Regia Università, dei Regi Istituti superiori d'istruzione e degli Ospedali riuniti di « Santa Chiara » in Pisa » (625)	3115
SUPINO, relatore	3115

« Trattamento di ausiliaria per gli ufficiali dei gradi di colonnello e di generale, collocati in tale posizione direttamente dal servizio permanente effettivo » (626)	3116
ALFREDO DALLOLIO	3116
(Presentazione)	3112
Interpellanza (Per lo svolgimento)	3128
Interrogazione:	
(Annuncio)	3128
(Per lo svolgimento)	3128
Relazioni:	
(Annuncio di presentazione)	3111
(Presentazione)	3112
Ringraziamenti	3108
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	3126

La seduta è aperta alle ore 16.

LIBERTINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 12 dicembre, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Anselmino, per giorni 8; Borghese per giorni 8; Carletti per giorni 3; Fantoli per giorni 4; Gabbi per giorni 5; Messedaglia per giorni 2; Montuori per giorni 30; Pagliano per giorni 3; Reggio per giorni 3; Rolandi-Ricci per giorni 8; Scalori per giorni 1; Thaon di Revel per giorni 5; Treccani per giorni 3; Triangi per giorni 15; Valerio per giorni 30; Zappi per giorni 5.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalle famiglie dei senatori De Cupis, Bernocchi e Scherillo ho ricevuto le seguenti lettere di ringraziamento per le onoranze che sono state rese dal Senato alla memoria dei defunti senatori.

« Eccellenza,

« Anche a nome della mia povera mamma inferma (è questo un assai doloroso periodo della nostra vita) ringrazio vivamente V. E. per il saluto dato in Senato alla memoria del mio amatissimo padre. Ben lo conobbe V. E. e ne intese l'animo puro. Chè egli rimase sempre giovane nello spirito, di una giovinezza bella di fede e di poesia. E di poesia fu pago....

« Voglia gradire, Eccellenza, le nostre più vive attestazioni di riconoscenza e di ossequio.

« Torquato De Cupis ».

« Eccellenza,

« Il telegramma che l'E. V. si compiacque indirizzarci nella triste circostanza della morte del nostro amato e venerato capo il senatore Antonio Bernocchi e le nobili, affettuose, vibranti espressioni dall'E. V. pronunciate commemorando nell'Alto Consesso di cui l'E. V. è così degno presidente il nostro caro estinto, ci hanno procurato una intensa commozione.

« Mentre porgiamo all'E. V. Ill.ma i più sentiti ringraziamenti ci professiamo dell'E. V. Obbl.mi, dev.mi

« Famiglia Bernocchi ».

« Eccellenza,

« Le nobili e affettuose parole che l'E. V. ha rivolto alla memoria del nostro caro ci sono scese nell'animo con un senso di intima, se pur triste, compiacenza. Le condoglianze del Senato, quelle del suo illustre Presidente, sono di conforto al nostro immenso lutto e per le une e per le altre La prego, Eccellenza, di voler accogliere l'espressione della mia vivissima gratitudine e di quella dei miei figli.

« Con profondo ossequio

« Teresa Scherillo Negri ».

Dimissioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Morrone ha presentato le dimissioni da membro della Commissione di finanza.

Nonostante le vive ripetute premure rivol-

tegli perchè recedesse dal proponimento, il senatore Morrone ha insistito nelle dimissioni.

Invito pertanto il Senato a prenderne atto e ad inscrivere all'ordine del giorno di domani la votazione per la sostituzione del senatore Morrone nella Commissione di finanza.

Elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicate alla Presidenza durante l'intervallo delle sedute.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di dar lettura dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza durante l'intervallo delle sedute.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1930, n. 1425, che ha dato esecuzione alla proroga al 1° dicembre 1930 del *modus vivendi* italo-francese del 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note intervenuto a Parigi il 30 maggio 1930 (683).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1930, n. 1508, che autorizza il ministro delle finanze a stipulare convenzioni per assicurare il ricupero dei crediti del Tesoro verso la Società « S.A.P.R.I. » (684).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1031, col quale vengono accordate anticipazioni statali gratuite agli Istituti speciali di credito agrario che ne sono privi (685).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, che detta norme per i censimenti generali della popolazione e che indice il settimo censimento generale (686).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante provvedimenti per agevolare l'estinzione di passività agrarie onerose (687).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, concernente modifiche al testo unico di leggi sulla riscos-

sione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401 (688).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1048, recante proroga del termine per il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli (689).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1506, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate (694).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1025, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate (695).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1091, relativo all'approvazione del Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930, nonché degli Atti aggiuntivi stipulati alla stessa data (696).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1518, che approva la convenzione stipulata il 4 ottobre 1930-VIII tra lo Stato e Gabriele d'Annunzio, riguardante il « Vittoriale » (697).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1505, che reca provvedimenti diretti a favorire lo sfruttamento della leucite nazionale (698).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1509, concernente la tassazione delle liberalità a favore di istituti stranieri (699).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1930, n. 1471, concernente le semplificazioni alle scritturazioni contabili dei risparmi postali (700).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1510, che modifica alcune disposizioni previste nel Regio decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2167, riguardante i sottufficiali dell'Arma aeronautica esonerati dal pilotaggio per motivi fisici (701).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 maggio 1930, n. 815, relativo all'esecuzione degli Atti internazionali stipulati fra l'Italia ed altri Stati per il regolamento completo e definitivo delle questioni finanziarie risultanti dalla guerra (Aja, agosto 1929, gennaio 1930 - Parigi, aprile 1930) (702).

Dal Capo del Governo Primo Ministro:

Modifica dell'elenco delle feste nazionali, dei giorni festivi a tutti gli effetti civili e delle solennità civili (710).

Norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni e della colonizzazione interna (722).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930-IX, n. 1559, concernente disposizioni circa la decadenza dal diritto a pensione per perdita della cittadinanza italiana (723).

Dal Ministro degli affari esteri:

Approvazione della Convenzione per le statistiche economiche, firmata a Ginevra il 14 dicembre 1928 fra l'Italia ed altri Stati (717).

Adesione all'Accordo firmato a Vienna il 30 novembre 1923, tra i Governi d'Austria, di Polonia, di Rumenia, di Jugoslavia e di Cecoslovacchia circa gli anticipi fatti dall'ex Monarchia austro-ungarica agli impiegati di Stato passati al servizio degli Stati successori (718).

Norme relative al matrimonio dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatico-consolare (719).

Approvazione dell'Accordo italo-norvegese concluso in Roma il 31 luglio 1930, mediante scambio di Note, tra il Regio Ministero degli affari esteri e la Legazione di Norvegia per l'abolizione della formalità del visto consolare sui certificati d'origine e sulle fatture commerciali (720).

Dal Ministro dell'interno:

Costituzione del Comune di Mussolinia di Sardegna (711).

Nuove norme sulla censura teatrale (712).

Dal Ministro della giustizia e degli affari di culto:

Autorizzazione al Governo del Re a pubblicare il nuovo Codice di commercio a libri o titoli separati (721).

Dal Ministro delle finanze:

Autorizzazione al Governo del Re, e per esso al Ministro delle finanze, a cedere gratuitamente alla « Fabbriceria di Santa Maria Assunta in Spezia », in aggiunta al terreno di

metri quadrati 6986 circa a monte dell'ex-Batteria Cappuccini presso Porta Rocca per la costruzione della Cattedrale, ceduto con legge 27 marzo 1930, n. 259, due appezzamenti contigui di terreno pure appartenenti al patrimonio dello Stato nella stessa località della superficie complessiva di metri quadrati 7140 (690).

Proroga delle funzioni del Comitato liquidatore dei patrimoni degli Enti soppressi e dei beni immobili degli Enti ecclesiastici conservati (691).

Trasferimento a carico della gestione ordinaria della Cassa depositi e prestiti dei mutui concessi in virtù del Regio decreto-legge 22 settembre 1914, n. 1028, e restituzione al Tesoro del residuo dell'anticipazione concessa alla Cassa depositi predetta per fare fronte al servizio dei mutui su indicati (703).

Conti consuntivi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma per le poste e i telegrafi e di quella per i servizi telefonici, di Stato, per l'esercizio finanziario 1927-28 (705).

Miglioramenti nel trattamento di quiescenza degli ufficiali giudiziari e loro iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato (708).

Dal Ministro della guerra:

Aumento temporaneo dell'aliquota dei brigadieri dei Carabinieri Reali autorizzati a contrarre matrimonio (704).

Modificazioni al vigente Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito (706).

Obbligatorietà della istruzione premilitare (707).

Dal Ministro dell'aeronautica:

Proroga al 31 dicembre 1933 di alcune disposizioni di carattere transitorio concernenti il personale militare della Regia aeronautica (716).

Dal Ministro dell'educazione nazionale:

Approvazione della Convenzione per l'istituzione ed il funzionamento della « Casa dello Studente » in Roma (709).

Dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

Provvedimenti per l'impianto di cantine sociali ed enopoli (713).

Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali (714).

Dal Ministro delle comunicazioni:

Modifiche alle disposizioni facenti obbligo dell'impianto radiogoniometrico e dell'impianto trasmittente ad onde corte sulle navi mercantili (692).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1550, che sopprime la carica di Regio Commissario per il porto di Fiume (693).

Norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici (715).

Dal Ministro delle corporazioni:

Modifica dell'articolo 70 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore, quale risulta nel testo della legge 17 gennaio 1929, n. 20 (682).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanze:

Convalidazione del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1481, concernente la 8ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31 (670). — (Rel. Mayer).

Dalla Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1930, n. 1403, recante provvedimenti in favore degli abitati di Darfo e di Gairo (620). — (Rel. Concini);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1466, concernente la cessazione dalla carica degli attuali rettori e direttori delle Università e degli Istituti superiori e dei presidi e dei direttori delle relative Facoltà e scuole e lo scioglimento delle Giunte per l'istruzione media (653). — (Rel. Cian);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 264, col quale è stata approvata la convenzione per la concessione dell'autostrada Torino-Milano (643) — (Rel. Falcioni);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2331, col quale è stata approvata la Convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio della autostrada Padova-Venezia (644). — (Rel. Falcioni);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1400, contenente norme speciali per la garanzia dei crediti per l'esportazione nell'Unione delle Repubbliche Sovietiste Socialiste (629). — (Rel. Treccani);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458, che modifica quello del 19 maggio 1927, n. 868, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate (656). — (Rel. Berio);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1930, n. 1457, che apporta modifiche al Regio decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2624, concernente i corsi speciali di pilotaggio e di osservazione aerea (645). — (Rel. Alfredo Dallolio);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1256, che approva una convenzione aggiuntiva tra il Ministero della aeronautica e la Società Transadriatica per l'esercizio della linea aerea commerciale Venezia-Brindisi (646). — (Rel. Alfredo Dallolio);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1429, che reca disposizioni relative al Corpo della Regia guardia di finanza (655). — (Rel. Alfredo Dallolio);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1415, per la proroga di taluni prestiti agrari di esercizio (657). — (Rel. Pironti);

Dagli Uffici centrali:

Conversione modificativa di quella vigente con la Società anonima « Navigazione Toscana » per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo B (Arcipelago Toscano) (660). — (Rel. Cesia);

Convenzione modificativa di quella vigente con la Società anonima di navigazione « La Meridionale » per l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il gruppo E (Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) (661). — (Rel. Cesia);

Disposizioni per la coltivazione di viti

ibridi produttori diretti (575). — (*Rel. Di Frassineto*);

Autorizzazione allo Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » di Firenze ad erogare sussidi straordinari a favore dei professori danneggiati dal terremoto del Vulture e delle loro famiglie (571). — (*Rel. Mango*).

Presentazione di disegni di legge.

MUSSOLINI, *capo del Governo, ministro degli interni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *capo del Governo, ministro degli interni*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Distacco della frazione di S. Benedetto del Querceto dal comune di Loiano e aggregazione della stessa frazione al comune di Montezenzio (724);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1585, recante norme circa il commercio dei prodotti contenenti alcool metilico od altri alcool diversi dall'etilico (725).

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1574, concernente variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e del bilancio dell'Eritrea, per l'esercizio finanziario 1930-31 » (727).

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1930, n. 1591, concernente la proroga dei poteri conferiti al ministro per l'educazione nazionale per il funzionamento della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia » (726).

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, contenente provvedimenti per esoneri straordinari di personale delle Ferrovie dello Stato » (728).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Capo del Governo, ministro dell'interno, ed agli onorevoli ministri delle finanze, dell'educazione nazionale e delle comunicazioni della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Rota Giuseppe, Berio, Amero d'Aste, Broccardi, Guidi Fabio, Prampolini, Bazan, Gualtieri, Pironti, Acton e Lucioli a presentare alcune relazioni.

ROTA GIUSEPPE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Approvazione del Protocollo firmato a Parigi l'11 dicembre 1929 tra l'Italia ed altri Stati, recante emendamenti agli articoli 34 e 40 della Convenzione aerea di Parigi del 13 ottobre 1919 (569) ».

BERIO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, recante riduzione di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, nonché del personale degli Enti pubblici locali, delle Opere nazionali, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali (680);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, che reca norme per il trattamento di quiescenza e previdenziale dei dipendenti statali, in relazione ai provvedimenti disposti col Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 (681).

AMERO D'ASTE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Convenzione modificativa di quella vigente con la Società italiana di servizi marittimi per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale e il Mar Nero » (659).

BROCCARDI. Ho l'onore di presentare al

Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1027, che accorda l'esenzione daziaria per i cascami di cotone cosiddetti «linters» greggi, da impiegarsi per la produzione del cotone idrofilo destinato alla nitratura (605);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1930, n. 858, che modifica il regime doganale dei prodotti dell'industria automobilistica (652).

GUIDI FABIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Disposizioni relative alla vendita per uso commestibile degli olii estratti dalle sanse» (578).

PRAMPOLINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Norme per la coordinazione della legge sugli usi civici con quelle sulla bonifica integrale» (598).

BAZAN. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Deferimento al Consiglio di amministrazione della Milizia Nazionale Forestale di giudicare le mancanze commesse dal personale civile dei ruoli transitori tecnici e d'ordine dipendente dalla Milizia Nazionale Forestale» (574).

GUALTIERI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Indennità supplementare per gli ufficiali del Regio esercito» (647).

PIRONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1048, recante proroga del termine per il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli (689);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1509, concernente la tassazione delle liberalità a favore di istituti stranieri (699).

ACTON. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1165, che porta modifiche alla legge 23 giugno 1927, n. 1018, e al Regio decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 96, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica» (654).

LUCIOLLI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1487, circa il divieto di importazione e di vendita nella provincia di Zara di tabacchi simili a quelli di produzione del monopolio (674);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1930, n. 1413, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale, con annesso Protocollo, firmata a Ginevra il 24 marzo 1930 fra l'Italia ed altri Stati (675);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1930, n. 1425, che ha dato esecuzione alla proroga al 1° dicembre 1930 del *modus vivendi* italo-francese del 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note intervenuto a Parigi il 30 maggio 1930 (683);

Approvazione dell'Accordo italo-norvegese concluso in Roma il 31 luglio 1930, mediante scambio di Note tra il Regio Ministero degli affari esteri e la Legazione di Norvegia per l'abolizione della formalità del visto consolare sui certificati d'origine e sulle fatture commerciali (720);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1930, n. 1347, che modifica il regime doganale del salmone in scatole, dello zinco e del rame (616);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1091, relativo all'approvazione del Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930, nonchè degli Atti aggiuntivi stipulati alla stessa data (696).

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Rota Giuseppe, Berio, Amero d'Aste, Broccardi, Guidi Fabio, Prampolini, Bazan, Gualtieri, Pironti, Acton e Luciolli, della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Approvazione del disegno di legge: «Modificazione degli articoli 237, 239 e 244 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione, per quanto concerne l'ordinamento scolastico della città di Fiume» (N. 572).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: «Modifica-

zione degli articoli 237, 239 e 244 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione, per quanto concerne l'ordinamento scolastico della città di Fiume ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*, legge lo Stampato N. 572.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

All'articolo 237 del Testo Unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è aggiunto il seguente quarto comma:

« La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai maestri delle scuole di Fiume ».

(Approvato).

Art. 2.

L'articolo 239 del Testo Unico predetto è sostituito dal seguente:

« Il diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole popolari, conseguito dagli insegnanti elementari delle scuole della città di Fiume, secondo gli ordinamenti del Regno di Ungheria, è considerato equipollente all'abilitazione all'insegnamento elementare conseguita secondo gli ordinamenti del Regno ».

(Approvato).

Art. 3.

All'articolo 244 del Testo Unico predetto è aggiunto il seguente comma:

« Lo stesso servizio provvisorio, prestato nelle scuole di Fiume anteriormente all'annessione, è computato per intero se trattasi di servizio di supplente e per un terzo se trattasi di servizio di assistente ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto:

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Esonero dell'Amministrazione postale-telegrafica dall'obbligo dell'assicurazione contro le malattie del personale delle nuove provincie » (N. 582).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esonero dell'Amministrazione postale-telegrafica dall'obbligo dell'assicurazione contro le malattie del personale delle nuove provincie ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

L'Amministrazione postale-telegrafica è esonerata, con effetto dal 1° gennaio 1929, dall'obbligo di assicurare contro le malattie il dipendente personale delle nuove provincie, stabilito dall'articolo 5 del Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e dall'articolo 8 del regolamento approvato con Regio decreto 4 marzo 1926, n. 528.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Cessione gratuita alla Diocesi di Fiume del Fabbricato Ex Scuola di S. Vito e del terreno annesso » (N. 614).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Cessione gratuita alla Diocesi di Fiume del fabbricato ex Scuola di S. Vito e del terreno annesso ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

Il Governo del Re, e per esso il ministro delle finanze, è autorizzato a cedere gratuitamente alla Diocesi di Fiume per scopi di cultura e di educazione religiosa:

a) il fabbricato di proprietà dello Stato posto in Fiume denominato ex Scuola di San Vito distinto in catasto con le part. cat. 436 e 443;

b) il terreno improduttivo annesso al detto fabbricato della superficie di metri quadrati 829 distinto con la part. cat. 643/2.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione per l'assetto edilizio della Regia Università, dei Regi Istituti superiori d'istruzione e degli Ospedali riuniti di "Santa Chiara" in Pisa » (N. 625).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione della Convenzione per l'assetto edilizio della Regia Università, dei Regi Istituti Superiori d'istruzione e degli Ospedali Riuniti di "Santa Chiara" in Pisa ».

- Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario, legge lo Stampato N. 625.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

SUPINO, *relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO, *relatore.* Onorevoli colleghi, l'Ufficio centrale nulla ha da aggiungere a quanto è scritto nella relazione, che vi propone di dare voto favorevole al presente disegno di legge.

Permettete però che io per un momento abbandoni la mia qualità di relatore, e come antico rettore dell'Università di Pisa, ringrazi vivamente in primo luogo il Capo del Governo nonchè i ministri dell'educazione nazionale, delle finanze e dei lavori pubblici, per aver accolto i voti dell'Università Pisana, la quale, non è dubbio, potrà per tal modo continuare nel suo glorioso cammino ad incremento della scienza ed a maggior decoro della Patria. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutiva la Convenzione stipulata in Roma, addì 8 maggio 1930, tra lo Stato, il Comune, la Provincia, la Cassa di risparmio, gli Ospedali riuniti di Santa Chiara, la Regia Università, il Consorzio universitario, la Regia Scuola d'ingegneria, la Regia Scuola normale superiore, il Regio Istituto superiore di medicina veterinaria ed il Regio Istituto superiore agrario di Pisa, per l'assetto edilizio della Regia Università, degli Istituti d'istruzione superiore e degli Ospedali riuniti di Santa Chiara in Pisa.

(Approvato).

Art. 2.

In apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale sarà stanziata la somma di lire 21 milioni da ripartirsi in sette rate annuali consecutive di tre milioni ciascuna negli esercizi finanziari dal 1932-33 al 1938-39, quale contributo dello Stato alla esecuzione delle opere edilizie anzidette.

(Approvato).

Art. 3.

Il Comune, la Provincia, la Cassa di risparmio ed il Consorzio universitario di Pisa verseranno i rispettivi contributi in una sola volta subito dopo l'approvazione di detta Convenzione.

(Approvato).

Art. 4.

Il rendiconto della gestione dei fondi sarà a cura della Commissione amministratrice inviato alla Corte dei conti.

(Approvato).

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Trattamento di ausiliaria per gli ufficiali dei gradi di colonnello e di generale, collocati in tale posizione direttamente dal servizio permanente effettivo » (N. 626).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Trattamento di ausiliaria per gli ufficiali dei gradi di colonnello e di generale, collocati in tale posizione direttamente dal servizio permanente effettivo ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario, legge lo Stampato N. 626.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

DALLOLIO ALFREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO ALFREDO. Onorevoli colleghi, si ha un bel parlare di pace, di lotte inerte dei lavoratori del pensiero, soldati della vita, ma ancora oggi si profilano quelle lotte che hanno per mezzi e per fine la distruzione e la morte, e queste lotte dureranno molto tempo; sino a che dureranno le passioni umane.

Il Governo ha voluto, con nobile pensiero, valorizzare da una parte la Vittoria, e dall'altra dimostrare che tutti i suoi sforzi sono indirizzati a provvedere con sentimento di fede e di solidarietà per coloro che durante la guerra resero segnalati servigi alla Patria.

Alta e solenne manifestazione di chi ha cura d'anime e sa che aggiungere viva forza al morale è attestare la fede del Paese nei suoi combattenti.

Per raggiungere la forza delle armi si deve sempre sentire l'idea del sacrificio, ma per quanto è possibile si devono allontanare le preoccupazioni che le ristrettezze della vita fanno sorgere, massime quando, compiuto coscienziosamente il proprio dovere, le più care e indimenticabili ore della lunga vita militare diventano lontano ricordo.

Ma nei giorni della lotta il lavoro italiano, con la produzione italiana, affermò meravigliosamente la solidarietà tra officine e trincee; quindi accanto alla produzione e alle macchine sarebbe giusto non si dimenticassero i

macchinisti, perchè tutti coloro che consacrarono un'energia al bene comune fecero ugualmente il loro dovere.

Onorevole ministro della guerra, non dimenticate i tecnici delle varie armi, e tutti coloro che nelle officine, nei laboratori, nelle missioni all'estero, nei poligoni di esperienze, nei vari uffici delle armi e delle munizioni hanno contribuito a raggiungere nella passata guerra lo sforzo industriale, che era indispensabile per l'esercito mobilitato.

La guerra non sarà mai un'industria nelle mani dei tecnici, bensì fu e rimarrà una lotta fra uomini, nella quale il materiale successivamente ebbe ed avrà maggiore valore. Però in conclusione il fattore morale resterà sempre al primo piano.

Gli uomini hanno sangue e nervi, e accanto alle macchine come nelle trincee, se i cuori saranno a posto, purchè si dia l'importanza voluta al trinomio fuoco-movimento-materiale, arriderà la vittoria.

Sono convinto che la costante aspirazione del Governo di un'Italia forte negli animi e forte nelle armi, si tradurrà meglio in realtà vissuta quando sarà riconosciuto completamente il concorso di coloro che in ogni campo tutto diedero per la resistenza della Nazione.

Plaudendo oggi con pensiero di riconoscenza e con schietto animo italiano al provvedimento in discussione, non dimentico le ragioni finanziarie, e quindi non invado affatto il terreno irto di difficoltà e triboli delle maggiori spese.

Materialmente nulla chiedo; invoco solo una parola che assicuri non saranno dimenticate, giustamente apprezzandole, le benemerienze di quanti collaborarono per organizzare il successo dei gloriosi combattenti, con una devozione completa al servizio della Nazione, senza mai lasciarsi sviare da aspirazioni o da considerazioni personali.

La mia parola assolutamente obiettiva va verso i tanti altri che meritano e nulla ottennero per superiori esigenze ma che io, rievocando passati avvenimenti, avevo il dovere di ricordare.

Colgo perciò questa occasione per chiedere solamente che sia mantenuto vivo e affettuoso il pensiero verso coloro, che lavorando per i rifornimenti dell'esercito mobilitato durante

la guerra, ebbero comune con i combattenti la fede nell'avvenire della Patria. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Agli ufficiali dei gradi di colonnello e generale, collocati in posizione ausiliaria ai termini della legge 11 marzo 1926, n. 397, direttamente dal servizio permanente effettivo, è fatto il trattamento di ausiliaria stabilito dalla presente legge:

a) quando il loro collocamento in tale posizione derivi dall'aver raggiunto il limite di età ed essi siano già stati giudicati idonei al grado superiore se colonnelli, o siano già stati designati per l'avanzamento al grado superiore se ufficiali generali;

b) quando il loro collocamento in tale posizione derivi dall'aver raggiunto il limite di età e gli ufficiali abbiano compiuto 40 anni di servizio utile per la pensione, ancorchè non siano stati giudicati idonei se colonnelli, o non siano stati designati, se ufficiali generali, per l'avanzamento al grado superiore e semprechè non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 38 della legge 11 marzo 1926, n. 397.

(Approvato).

Art. 2.

Il collocamento in ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge può essere concesso anche su domanda degli interessati (colonnelli o generali) iscritti nei ruoli del servizio permanente effettivo cheentino almeno 40 anni di servizio utile per la pensione e non siano stati ancora giudicati o designati pel grado superiore.

La domanda può essere presentata: entro i due anni prima che l'ufficiale raggiunga il limite di età, oppure quando l'ufficiale sia compreso nella prima metà del ruolo.

Per gli ufficiali generali sarà sentito il Consiglio dei ministri.

(Approvato).

Art. 3.

Per il collocamento in ausiliaria in base ai precedenti articoli, gli ufficiali debbono anche

essere giudicati idonei a prestare nell'ausiliaria i servizi previsti dall'articolo 46 della legge 11 marzo 1926, n. 397, dalle stesse autorità cui spetta di formulare i giudizi o le designazioni d'avanzamento.

(Approvato).

Art. 4.

I colonnelli iscritti nei ruoli del servizio permanente effettivo che lasciano il servizio con tale grado e che hanno durante la guerra comandato in linea per un periodo di almeno tre mesi, e lodevolmente, il reggimento od unità equivalente e i generali comandanti designati d'armata collocati in ausiliaria in applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, possono essere trattenuti in tale posizione due anni in più dei limiti fissati per i pari grado che non siano nelle stesse condizioni.

(Approvato).

Art. 5.

Agli effetti dell'applicazione del trattamento fatto dalla presente legge, all'ufficiale che avesse conseguito avanzamenti per merito di guerra od a scelta vengono attribuiti gli stessi anni di servizio effettivo che ha l'ufficiale che lo segue nel ruolo e che ha proseguito nella carriera a turno normale.

(Approvato).

Art. 6.

Agli ufficiali dei gradi di colonnello e generale attualmente in ausiliaria quali provenienti direttamente dal servizio permanente effettivo, esclusi quelli collocativi in base al Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, è fatto il trattamento previsto dalla presente legge, e relativo al grado col quale lasciarono il servizio permanente effettivo, sempre quando si trovino nelle condizioni stabilite dal precedente articolo 1°. Per gli ufficiali generali il trattamento sarà concesso sentito il Consiglio dei ministri.

(Approvato).

Art. 7.

Il terzo capoverso dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, è sostituito dal seguente:

I generali di brigata e i maggiori generali di cui trattasi rimangono in soprannumero e fuori dei quadri organici senza poter aspirare ulteriormente all'avanzamento fino al limite di età stabilito per il loro grado, non oltre però un periodo massimo di tre anni, allo scadere dei quali gli ufficiali stessi saranno collocati in ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge od a riposo a seconda della loro idoneità.

(Approvato).

Art. 8.

Il terzo capoverso dell'articolo 1 parte 2ª del Regio decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, è sostituito dal seguente:

I generali di divisione di cui trattasi rimangono in soprannumero e fuori dei quadri organici, senza poter aspirare ulteriormente all'avanzamento fino al limite d'età stabilito per il loro grado, non oltre però un periodo massimo di tre anni allo scadere dei quali gli ufficiali stessi saranno collocati in ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge od a riposo a seconda della loro idoneità.

(Approvato).

Art. 9.

Agli ufficiali collocati in ausiliaria in applicazione della presente legge e provenienti direttamente dal servizio permanente effettivo spetta, oltre agli assegni normali di pensione, un'indennità annua:

per i colonnelli	L.	9.000
per i colonnelli di cui all'articolo 4 della presente legge	»	12.000
per i generali di brigata	»	12.000
per i generali di divisione	»	14.000
per i generali di Corpo di armata	»	16.000
per i generali di armata e designati d'armata	»	18.000

Durante il tempo in cui gli ufficiali dell'ausiliaria sono chiamati a prestare uno dei servizi indicati all'articolo 3 della presente legge perdono la indennità di cui al presente articolo per percepire gli assegni stabiliti dalle disposizioni vigenti per gli ufficiali richiamati

temporaneamente in servizio ed appartenenti a tale posizione.

(Approvato).

Art. 10.

Le eventuali promozioni nell'ausiliaria non danno diritto ad alcun aumento della indennità di ausiliaria concessa a mente del disposto della presente legge, dovendosi in ogni caso corrispondere quella relativa al grado col quale l'ufficiale venne collocato nella posizione anzidetta.

(Approvato).

Art. 11.

Il trattamento di ausiliaria previsto dalla presente legge ha luogo per decreto reale, su proposta del ministro della guerra.

(Approvato).

Art. 12.

Nulla è variato per quanto riflette il collocamento in ausiliaria, la durata della permanenza in tale posizione e il trattamento economico degli ufficiali del grado di tenente colonnello e gradi inferiori, anche se provenienti direttamente dal servizio permanente effettivo. Così pure nulla è variato per quanto riflette il collocamento, il trattamento e la durata dell'ausiliaria degli ufficiali di ogni grado anche se provenienti dal servizio permanente effettivo, che sono collocati in tale posizione con un numero di anni di servizio utile per la pensione inferiore ai 40, e che non siano nelle condizioni di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della presente legge.

(Approvato).

Art. 13.

In deroga al disposto dei precedenti articoli 7 e 8 pei generali di brigata o maggiori generali e generali di divisione in soprannumero alla data di entrata in vigore della presente legge è data facoltà al ministro della guerra di trattenere in tale posizione gli ufficiali stessi per un periodo massimo rispettivamente di cinque e di quattro anni semprechè non vengano a compiere, prima di tali periodi, i prescritti limiti di età. Al termine di tali periodi o al raggiungimento del limite di

età, se giudicati secondo l'articolo 3 della presente legge idonei agli incarichi dell'ausiliaria, saranno collocati in tale posizione col trattamento previsto dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 14.

Del trattamento previsto dalla presente legge possono fruire soltanto gli ufficiali dei gradi di colonnello e generale che oltre a rispondere ai requisiti di cui ai precedenti articoli abbiano diritto al computo di almeno due campagne della guerra 1915-18.

(Approvato).

Art. 15.

I generali di Corpo d'armata collocati a disposizione per incarichi speciali in base all'articolo 15 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, modificato con Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1993, che vengano a trovarsi nelle condizioni per essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri, potranno optare invece per il collocamento in ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge, semprechè abbiano i requisiti stabiliti dalla legge stessa.

(Approvato).

Art. 16.

La presente legge entrerà in vigore dal 1° del mese successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Art. 17.

È data facoltà al ministro della guerra, per la prima applicazione della presente legge di emanare, di concerto con quello delle finanze, particolari norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Trattamento di ausiliaria per gli ufficiali dei gradi di capitano di vascello, ammiragli e gradi corrispondenti collocati in tale posizione direttamente dal servizio permanente effettivo » (N. 649).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Trattamento di ausiliaria per gli ufficiali dei gradi di capitano di vascello, ammiragli e gradi corrispondenti collocati in tale posizione direttamente dal servizio permanente effettivo ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario, legge lo Stampato N. 649.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Agli ufficiali dei gradi di capitano di vascello e di ammiragli e dei gradi corrispondenti, collocati in posizione ausiliaria ai termini della legge 11 marzo 1926, n. 397, direttamente dal servizio permanente effettivo, è fatto il trattamento di ausiliaria stabilito dalla presente legge:

a) quando il collocamento in tale posizione derivi dall'aver raggiunto il limite di età e gli ufficiali siano stati giudicati idonei (capitani di vascello, contrammiragli e gradi corrispondenti) o siano stati designati (altri ufficiali ammiragli e generali) al grado superiore;

b) quando il collocamento in tale posizione derivi dall'aver raggiunto il limite di età e gli ufficiali abbiano compiuto 40 anni di servizio utile per la pensione, ancorchè non siano stati giudicati idonei (capitani di vascello, contrammiragli e gradi corrispondenti) o non siano stati designati (altri ufficiali ammiragli e generali) per l'avanzamento al grado superiore e semprechè non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 38 della legge 11 marzo 1926, n. 397.

(Approvato).

Art. 2.

Il collocamento in ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge può essere con-

cesso anche su domanda degli interessati (capitani di vascello o ammiragli e gradi corrispondenti) in servizio permanente effettivo che contino almeno 40 anni di servizio utile per la pensione e non siano stati ancora giudicati o designati pel grado superiore.

La domanda può essere presentata entro i due anni prima che l'ufficiale raggiunga il limite di età, oppure quando l'ufficiale sia compreso nella prima metà del ruolo.

(Approvato).

Art. 3.

Per il collocamento in ausiliaria in base ai precedenti articoli, gli ufficiali debbono anche essere giudicati idonei a prestare nell'ausiliaria i servizi previsti dall'articolo 46 della legge 11 marzo 1926, n. 397, dalle stesse autorità cui spetta formulare i giudizi o le designazioni d'avanzamento.

(Approvato).

Art. 4.

I capitani di vascello iscritti nel ruolo del servizio permanente effettivo che lasciano il servizio con tale grado e che abbiano tenuto durante la guerra 1915-18 per un periodo ininterrotto di almeno sei mesi e lodevolmente, il comando di incrociatori, di esploratori flottiglie, o squadriglie di siluranti sommergibili o M. A. S. od il comando di cacciatorpediniere, attivamente operanti in mare aperto, e gli ammiragli designati d'armata collocati in ausiliaria in applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, possono essere trattenuti in tale posizione due anni in più dei limiti fissati per i pari grado che non siano nelle stesse condizioni.

(Approvato).

Art. 5.

Agli effetti dell'applicazione del trattamento fatto dalla presente legge, all'ufficiale che avesse conseguito avanzamenti per merito di guerra od a scelta vengono attribuiti gli stessi anni di servizio effettivo che ha l'ufficiale che lo segue nel ruolo e che ha proseguito nella carriera a turno normale.

(Approvato).

Art. 6.

Agli ufficiali dei gradi di capitano di vascello, di ammiragli e gradi corrispondenti attualmente in ausiliaria quali provenienti direttamente dal servizio permanente effettivo, esclusi quelli collocati in base al Regio decreto-legge 15 ottobre 1926, n. 1939, è fatto il trattamento previsto dalla presente legge, sempre quando si trovino nelle condizioni stabilite dall'articolo 1 della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

A modificazione del secondo comma dell'articolo 62 del Regio decreto n. 2007, in data 7 novembre 1929, gli ammiragli di divisione collocati in soprannumero rimangono fuori dei quadri organici senza poter ulteriormente aspirare all'avanzamento fino al raggiungimento del limite di età stabilito per il loro grado, non oltre però un periodo massimo di 3 anni, allo scadere dei quali cessano dal servizio permanente mediante collocamento in ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge od a riposo, a seconda della loro idoneità.

(Approvato).

Art. 8.

Agli ufficiali collocati in ausiliaria in applicazione della presente legge e provenienti direttamente dal servizio permanente effettivo spetta, oltre agli assegni normali di pensione, un'indennità annua:

per i capitani di vascello e gradi corrispondenti di	L.	9.000
per i capitani di vascello che hanno per un periodo ininterrotto di almeno sei mesi e lodevolmente avuto i comandi di cui all'articolo 4.		12.000
per i contrammiragli e gradi corrispondenti		12.000
per gli ammiragli di divisione e gradi corrispondenti.		14.000
per gli ammiragli di squadra e gradi corrispondenti.		16.000
per gli ammiragli di armata e designati d'armata.		18.000

Durante il tempo in cui gli ufficiali dell'ausiliaria sono chiamati a prestare uno dei servizi indicati all'articolo 3 della presente legge perdono la indennità di cui al presente articolo per percepire gli assegni stabiliti dalle disposizioni vigenti per gli ufficiali richiamati in servizio ed appartenenti a tale posizione.
(Approvato).

Art. 9.

Le eventuali promozioni nell'ausiliaria non danno diritto ad alcuno aumento della indennità di ausiliaria concessa a mente del disposto della presente legge, restando immutata quella relativa al grado col quale l'ufficiale venne collocato nella posizione suddetta.
(Approvato).

Art. 10.

Il collocamento nell'ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge ha luogo per decreto Reale, su proposta del ministro della marina. Per gli ufficiali ammiragli e generali sarà sentito il Consiglio dei ministri.
(Approvato).

Art. 11.

Nulla è variato per quanto riflette il collocamento in ausiliaria, la durata della permanenza in tale posizione e il trattamento economico degli ufficiali del grado di capitano di fregata e corrispondenti ed inferiori, anche se provenienti direttamente dal servizio permanente effettivo. Così pure nulla è variato per quanto riflette il collocamento, il trattamento e la durata dell'ausiliaria degli ufficiali, anche se provenienti dal servizio permanente effettivo, che sono collocati in tale posizione con un numero di anni di servizio utile per la pensione inferiore ai 40, e che non siano nelle condizioni di cui alla lettera a) dell'articolo 1º della presente legge.

(Approvato).

Art. 12.

Gli ammiragli di divisione in soprannumero alla data di entrata in vigore della presente legge potranno essere trattenuti in tale posizione per un periodo massimo di 5 anni, sem-

prechè non siano in precedenza colpiti dai limiti di età.

Al termine di tale periodo o al raggiungimento del limite di età saranno collocati in ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge, o a riposo a seconda della loro idoneità.

(Approvato).

Art. 13.

Del trattamento previsto dalla presente legge possono fruire soltanto gli ufficiali dei gradi di capitano di vascello e ammiragli e dei gradi corrispondenti che oltre a rispondere ai requisiti di cui ai precedenti articoli abbiano diritto al computo di almeno due campagne della guerra 1915-18.

(Approvato).

Art. 14.

È data facoltà al ministro della marina, per la prima applicazione della presente legge, di emanare, di concerto col ministro delle finanze, particolari norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

(Approvato).

Art. 15.

La presente legge entrerà in vigore dal primo del mese successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli ufficiali che trovansi nelle condizioni previste dall'articolo 2 potranno fruire delle disposizioni della presente legge qualora le loro domande di collocamento in ausiliaria siano state presentate dopo il 1º dicembre 1930.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione della Commissione d'inchiesta presso i tribunali militari marittimi » (N. 650).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Costituzione

della Commissione d'inchiesta presso i tribunali militari marittimi ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*, legge lo Stampato N. 650.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La Commissione d'inchiesta presso ogni tribunale militare marittimo è composta di un presidente avente il grado di capitano di vascello o colonnello oppure di capitano di fregata o tenente colonnello, di un giudice istruttore appartenente al ruolo della magistratura militare e di un ufficiale superiore della Regia marina.

Due altri ufficiali di marina col grado di tenente di vascello o di capitano sono nominati membri supplenti.

Le sentenze e le ordinanze sono estese dal giudice istruttore.

(Approvato).

Art. 2.

Nei giudizi a carico di ufficiali di grado superiore a tenente di vascello o capitano, l'ufficiale che non abbia grado superiore all'imputato viene surrogato con altro ufficiale avente tale requisito, ma di anzianità inferiore al presidente, scelto per sorteggio fra tutti gli ufficiali di marina appartenenti al dipartimento marittimo ove ha sede il tribunale.

Qualora anche il presidente debba essere sorteggiato, ne assume le funzioni il più elevato in grado o il più anziano fra gli estratti.

L'estrazione a sorte è fatta dal comandante in capo del dipartimento alla presenza del pubblico ministero.

(Approvato).

Art. 3.

L'ufficio dei giudici della Commissione d'inchiesta sorteggiati a norma dell'articolo pre-

cedente è limitato ai processi per i quali ha avuto luogo la designazione.

(Approvato).

Art. 4.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, la quale entrerà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1331, concernente l'esecuzione del Protocollo complementare alla Convenzione addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Cecoslovacchia firmata a Roma il 1° marzo 1924, Protocollo stipulato a Roma, con annesso scambio di note, il 4 agosto 1930 » (N. 604).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1331, concernente l'esecuzione del Protocollo complementare alla Convenzione addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Cecoslovacchia firmata a Roma il 1° marzo 1924, Protocollo stipulato a Roma, con annesso scambio di note, il 4 agosto 1930 ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1331, che ha dato esecuzione nel Regno al Protocollo complementare alla Convenzione addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Cecoslovacchia firmata a Roma il 1° marzo 1924, Protocollo stipulato a Roma, con annesso scambio di Note, il 4 agosto 1930.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di

parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1028, che stabilisce un trattamento di favore per i residui degli olii minerali destinati alla miscellazione dei bitumi naturali » (N. 606).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1028, che stabilisce un trattamento di favore per i residui degli olii minerali destinati alla miscellazione dei bitumi naturali ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1028, che stabilisce un trattamento di favore per i residui degli olii minerali destinati alla miscellazione dei bitumi naturali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1930, n. 922, che esclude dal beneficio della franchigia doganale gli autoveicoli, i motocicli, i velocipedi e loro parti, introdotti nella zona franca del Carnaro » (N. 617).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1930, n. 922, che esclude dal beneficio della franchigia doganale gli autoveicoli, i motocicli, i velocipedi e loro parti, introdotti nella zona franca del Carnaro ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 luglio 1930, n. 922, concernente la esclusione dal beneficio della franchigia doganale degli autoveicoli, motocicli, velocipedi e loro parti introdotti nella zona franca del Carnaro.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1268, recante provvedimenti in favore delle località danneggiate dal ciclone del 24 luglio 1930 nelle provincie di Treviso e del Friuli » (N. 619).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1268, recante provvedimenti in favore delle località danneggiate dal ciclone del 24 luglio 1930 nelle provincie di Treviso e del Friuli ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1268, recante provvedimenti in favore delle località danneggiate dal ciclone del 24 luglio 1930 nelle provincie di Treviso e del Friuli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1421, concernente la istituzione di una Cattedra di trasmissioni e misure telegrafiche e telefoniche presso la Regia scuola di ingegneria di Roma » (N. 622).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1421, concernente la istituzione di una Cattedra di trasmissioni e misure telegrafiche e telefoniche presso la Regia scuola di ingegneria di Roma ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1421, concernente la istituzione di una Cattedra di trasmissioni e misure telegrafiche e telefoniche presso la Regia Scuola di ingegneria di Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 agosto 1930, n. 1350, recante disposizioni per la riparazione dei danni causati da alluvioni, piene e frane nelle provincie di Piacenza, Macerata, Bari, Foggia, Pescara e Firenze » (Numero 635).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 agosto 1930, n. 1350, recante disposizioni per la riparazione dei danni causati da alluvioni, piene e frane nelle provincie di Piacenza, Macerata, Bari, Foggia, Pescara e Firenze ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 agosto 1930, n. 1350, recante disposizioni per la riparazione dei danni causati da alluvioni, piene e frane nelle provincie di Piacenza, Macerata, Bari, Foggia, Pescara e Firenze.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti-legge 30 ottobre 1930, n. 1417, e 13 novembre 1930, n. 1470, concernenti variazioni di bilancio e convalidazione dei Regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1449, e 13 novembre 1930, n. 1469, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31 » (N. 651).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti-legge 30 ottobre 1930, n. 1417, e 13 novembre 1930, n. 1470, concernenti variazioni di bilancio e convalidazione dei Regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1449, e 13 novembre 1930, n. 1469, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31 ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 30 ottobre 1930, n. 1417, e 13 novembre 1930, n. 1470; e sono convalidati i Regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1449, e 13 novembre 1930, n. 1469, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1930-31.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di

parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1151, che autorizza la spesa di lire 103.000.000 per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti » (N. 668).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1151, che autorizza la spesa di lire 103 milioni per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 15 agosto 1930, n. 1151, che autorizza la spesa di lire 103.000.000 per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1930, n. 1416, che autorizza spese per opere pubbliche straordinarie » (N. 669).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1930, n. 1416, che autorizza spese per opere pubbliche straordinarie ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 ottobre 1930, n. 1416, riguardante l'autoriz-

zazione di spese per opere pubbliche straordinarie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(*I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.*)

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Albicini, Albini, Amero D'Aste, Antona Traversi, Arrivabene, Artom, Asinari di Bernezzo.

Baccelli Alfredo, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Bellini, Bergamasco, Berio, Bevione, Bianchi, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bistolfi, Bollati, Bonardi, Bongiovanni, Bonin Longare, Borsarelli, Broccardi, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Camerini, Campili, Casanuova, Casertano, Cassis, Cavallero, Celesia, Chersi, Chimenti, Cian, Ciccotti, Cippico, Cito Filomarino, Colonna, Concini, Corbino, Cornaggia, Corradini, Cossilla, Credaro, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Bono, De Michelis, De Tullio, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico.

Einaudi.

Falcioni, Fara, Farina, Fedele, Ferrari.

Gallenga, Gallina, Garbasso, Garroni, Gonzaga, Greppi, Guaccero, Gualtieri, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Libertini, Longhi, Loria, Luciolli, Luiggi.

Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Mayer, Maz-zucco, Milano Franco d'Aragona, Montanari, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nasini, Niccolini Eugenio, Nuvoloni.

Orsi.

Padulli, Pais, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Pericoli, Perla, Pestalozza, Pettiti di Roreto, Pironti, Poggi Cesare, Prampolini, Pujia, Pullè.

Quartieri.

Rava, Renda, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sandrini, Sanjust, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Vittorio, Sechi, Serri-stori, Setti, Silj, Silvestri, Simonetta, Sirianni, Sitta, Soderini, Sormani, Spada Potenziani, Squitti, Stoppato, Strampelli, Supino.

Tacconi, Tamborino, Tanari, Tassoni, Tiscornia, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torraca, Torre.

Vaccari, Valvassori-Peroni, Vanzo, Varisco, Venturi, Venzi, Versari, Visconti di Modrone, Visocchi.

Zerboglio, Zoppi.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazione degli articoli 237, 239 e 244 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione, per quanto concerne l'ordinamento scolastico della città di Fiume (572):

Senatori votanti	186
Favorevoli	180
Contrari	6

Il Senato approva.

Esonero dell'Amministrazione postale-telegrafica dall'obbligo dell'assicurazione contro le malattie del personale delle nuove provincie (582):

Senatori votanti	186
Favorevoli	176
Contrari	10

Il Senato approva.

Cessione gratuita alla Diocesi di Fiume del Fabbricato Ex Scuola di S. Vito e del terreno annesso (614):

Senatori votanti	186
Favorevoli	176
Contrari	10

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione per l'assetto edilizio della Regia Università, dei Regi Istituti superiori d'istruzione e degli Ospedali riuniti di « Santa Chiara » in Pisa (625):

Senatori votanti	186
Favorevoli	173
Contrari	13

Il Senato approva.

Trattamento di ausiliaria per gli ufficiali dei gradi di colonnello e di generale, collocati in tale posizione direttamente dal servizio permanente effettivo (626):

Senatori votanti	186
Favorevoli	170
Contrari	16

Il Senato approva.

Trattamento di ausiliaria per gli ufficiali dei gradi di capitano di vascello, ammiragli e gradi corrispondenti collocati in tale posizione direttamente dal servizio permanente effettivo (649):

Senatori votanti	186
Favorevoli	174
Contrari	12

Il Senato approva.

Costituzione della Commissione d'inchiesta presso i tribunali militari marittimi (650):

Senatori votanti	186
Favorevoli	174
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1331, concernente la esecuzione del Protocollo complementare alla Convenzione addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Cecoslovacchia firmata a Roma il 1° marzo 1924, Protocollo stipulato a Roma, con annesso scambio di note, il 4 agosto 1930 (604):

Senatori votanti	186
Favorevoli	180
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1028, che stabilisce un trattamento di favore per i residui degli olii minerali destinati alla miscelazione dei bitumi naturali (606):

Senatori votanti	186
Favorevoli	179
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1930, n. 922, che esclude dal beneficio della franchigia doganale gli autoveicoli, i motocicli, i velocipedi e loro parti, introdotti nella zona franca del Carnaro (617):

Senatori votanti	186
Favorevoli	177
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1268, recante provvedimenti in favore delle località danneggiate dal

ciclone del 24 luglio 1930 nelle provincie di Treviso e del Friuli (619):

Senatori votanti	186
Favorevoli	179
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1421, concernente la istituzione di una Cattedra di trasmissioni e misure telegrafiche e telefoniche presso la Regia scuola di ingegneria di Roma (622):

Senatori votanti	186
Favorevoli	176
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 agosto 1930, n. 1350, recante disposizioni per la riparazione dei danni causati da alluvioni, piene e frane nelle provincie di Piacenza, Macerata, Bari, Foggia, Pescara e Firenze (635):

Senatori votanti	186
Favorevoli	176
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 30 ottobre 1930, n. 1417, e 13 novembre 1930, n. 1470, concernenti variazioni di bilancio e convalidazione dei Regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1449 e 13 novembre 1930, n. 1469, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31 (651):

Senatori votanti	186
Favorevoli	177
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1151, che autorizza la

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-30 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1930

spesa di lire 103.000.000 per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti (668):

Senatori votanti 186

Favorevoli 173

Contrari 13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1930, n. 1416, che autorizza spese per opere pubbliche straordinarie (669):

Senatori votanti 186

Favorevoli 174

Contrari 12

Il Senato approva.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di dar lettura di un'interrogazione presentata alla Presidenza.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Al ministro delle finanze. Per sapere se non creda opportuno, di fronte agli odierni rapidi mutamenti di reddito, di modificare la revisione poliennale di alcune imposte statali in quella annuale, come effettuasi in altri Paesi.

PAVIA.

Per lo svolgimento dell'interpellanza Silvestri e dell'interrogazione Visconti di Modrone.

SILVESTRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRI. Chiedo all'onorevole Presidente se non sarebbe possibile di mettere all'ordine del giorno di domani lo svolgimento dell'interpellanza da me presentata.

PRESIDENTE. Domando al Governo se accetta che lo svolgimento dell'interpellanza presentata dal senatore Silvestri sia messa all'ordine del giorno della seduta di domani.

CROLLALANZA, ministro dei lavori pubblici. Il Governo accetta.

PRESIDENTE. Allora rimane così stabilito.

VISCONTI DI MODRONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCONTI DI MODRONE. Domando se non sarebbe possibile fissare la discussione della interrogazione da me presentata per la seduta di venerdì.

PRESIDENTE. Chiedo al Governo se accetta che lo svolgimento della interrogazione del senatore Visconti di Modrone abbia luogo nella seduta di venerdì.

GIULIANO, ministro dell'educazione nazionale. Il Governo consente.

PRESIDENTE. Allora rimane stabilito che lo svolgimento della interrogazione del senatore Visconti di Modrone avrà luogo nella seduta di venerdì.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Svolgimento della seguente interpellanza:

SILVESTRI. — *Al Capo del Governo ministro dell'interno e ai ministri dell'educazione nazionale e dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non ritengano opportuno disporre che i piani regolatori totali o parziali delle grandi città abbiano ad essere preventivamente esaminati e discussi, come si è fatto per Roma, da Commissioni locali di speciale competenza, le quali, avuto riguardo ad ogni cosa ed in particolare al carattere storico e tradizionale delle città stesse, abbiano ad esporre il loro motivato parere in argomento ».

II. Votazione per la nomina di un membro della Commissione di finanza;

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni relative alla vendita per uso commestibile degli olii estratti dalle sanse (578). - (*Iniziato in Senato*);

Disposizioni per la coltivazione di viti ibridi produttori diretti (575). - (*Iniziato in Senato*);

Convenzione modificativa di quella vigente con la Società anonima « Navigazione Toscana » per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo B (Arcipelago Toscano) (660);

Convenzione modificativa di quella vigente con la Società anonima di navigazione « La Me-

ridionale » per l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il gruppo E (Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) (661);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1930, n. 1403, recante provvedimenti in favore degli abitati di Darfo e di Gairo (620);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1400, contenente norme speciali per la garanzia dei crediti per l'esportazione nell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste (629);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1185, riguardante il condono di assegni corrisposti alle famiglie degli scomparsi con l'involucro del dirigibile « Italia » (630);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 264, col quale è stata approvata la Convenzione per la concessione dell'autostrada Torino-Milano (643);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1930, n. 1457, che apporta modifiche al Regio decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2624, concernente i corsi speciali di pilotaggio e di osservazione aerea (645);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1256, che approva una convenzione aggiuntiva tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Transadriatica per l'esercizio della linea aerea commerciale Venezia-Brindisi (646);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 30 ottobre 1930, n. 1429, che reca disposizioni relative al Corpo della Regia guardia di finanza (655);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1930, n. 1090, concernente deroghe all'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, sull'ordinamento della Croce Rossa Italiana (642);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1466, concernente la cessazione dalla carica degli attuali rettori e direttori delle Università e degli Istituti superiori e dei presidi e dei direttori delle relative Facoltà e scuole e lo scioglimento delle Giunte per l'istruzione media (653);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458, che modifica quello del 19 maggio 1927, n. 868, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate (656);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1415, per la proroga di taluni prestiti agrari di esercizio (657);

Convalidazione del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1481, concernente la 8ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1930-31 (670).

La seduta è tolta (ore 17.45).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI
Capo dell'Ufficio dei Resoconti.